

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2182)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(MARCORA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1975

Finanziamenti per il completamento di infrastrutture agricole e di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il sensibile mutamento delle condizioni di mercato ed in particolare l'eccezionale aumento dei costi dei materiali di costruzione, dei servizi, del lavoro e delle attrezzature tecnologiche, verificatisi negli ultimi mesi, hanno determinato un generale rallentamento degli investimenti programmati e finanziati con fondi pubblici. Il fenomeno si manifesta con particolare progressiva gravità per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e degli impianti di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Si tratta di un complesso notevole di investimenti avviati ad esecuzione, commisurati a previsioni di spese divenute assolutamente inadeguate per il completamento delle opere.

La situazione assume aspetti di notevole delicatezza politica, sociale ed economica, ove si considerino le conseguenze della chiusura dei cantieri di lavoro non soltanto sotto il profilo del mancato conseguimento degli obiettivi, ma più immediatamente per lo spreco delle ingenti risorse finanziarie già impiegate, oltre ai riflessi negativi sulle attività indotte e sui livelli di occupazione.

In particolare, per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche di bonifica, il Mi-

nistero dell'agricoltura e delle foreste ha dovuto e deve fronteggiare ogni maggiore onere che si verifica nel corso dei lavori od all'atto del collaudo delle opere stesse.

Tali oneri, relativi a lavori concessi anteriormente al trasferimento delle funzioni alle Regioni, sono rappresentati dal pagamento dell'IVA sulle opere eseguite, dalla revisione dei prezzi contrattuali (che in un periodo di prezzi in rapida ascesa determinano rilevanti impegni per le imprese esecutrici), dalla definizione di riserve, dai superi di spesa accertabili in sede di collaudo, dagli aumenti delle indennità di espropriazione, nonché da ogni altro incumbente connesso alla chiusura delle gestioni dei lavori.

Il problema è divenuto oggi ancor più urgente ed indilazionabile a causa della entrata in vigore della legge 21 dicembre 1974, numero 700, la quale fa obbligo di corrispondere, sui singoli stati di avanzamento dei lavori, gli acconti per revisione dei prezzi, con pagamento dell'interesse corrente in caso di ritardo, ponendo la copertura dell'onere a carico della somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori (anche in eccedenza all'accantonamento fatto allo scopo) « finchè non

si provveda alla integrazione dei fondi destinati al pagamento dei compensi revisionali ».

È pertanto indispensabile reperire i mezzi finanziari necessari per il compimento delle opere in corso di esecuzione, la cui realizzazione si pone in molti casi con carattere di indilazionabilità.

La mancanza delle occorrenti disponibilità provocherebbe un fermo dei pagamenti in favore dei Consorzi e quindi delle imprese esecutrici dei lavori, in un momento di particolare difficoltà del mercato finanziario, fermo cui, inevitabilmente, conseguirebbero più rilevanti oneri per lo Stato, in adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di appalto delle opere.

Inoltre, sempre nel settore delle opere pubbliche e delle attività di bonifica, si avverte la esigenza di reperire ulteriori mezzi finanziari, anche al fine di evitare gravi nocuenti alla incolumità pubblica, per far fronte alla maggiore spesa per il completamento di opere ed attività indilazionabili del programma straordinario di trasformazione fondiaria nei territori vallivi del Delta Padano, intese a soddisfare la urgente necessità di dare al comprensorio un assetto idraulico definitivo e garantire la prosecuzione della coltivabilità dei terreni, superandosi l'attuale stato di provvisorietà e precarietà, sia di scolo che di franco di coltivazione, che costituiscono un rischio sempre maggiore, col passar del tempo, per i risultati della conduzione agraria.

L'attività di trasformazione nel Delta Padano non esime, anzi impegna ad una efficace azione di difesa a mare degli argini, anche attraverso la loro protezione mediante scogliere, di vigilanza lungo gli argini stessi e di manutenzione delle opere; il provvedimento richiama, in proposito, l'articolo 2 della legge 23 marzo 1964, n. 207, che tali interventi contempla.

* * *

Anche nel settore degli impianti di particolare interesse pubblico, per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, si ravvisa la necessità di nuovi interventi che ne consentano la definitiva realizzazione.

Sulla base degli stanziamenti disposti per l'applicazione dell'articolo 21 e dell'articolo 10 rispettivamente del primo e del secondo piano verde, integrati dalle leggi 4 agosto 1971, n. 592, e 7 agosto 1973, n. 512, e cioè complessivamente lire 66.900 milioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha attuato un vasto programma di investimenti per la realizzazione di impianti a carattere interregionale di preminente interesse pubblico, per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici. In particolare, i programmi di intervento sin qui formulati dall'Amministrazione hanno riguardato n. 30 iniziative, che comportano una spesa a totale carico dello Stato di lire 111.900 milioni.

A seguito dell'attribuzione all'Italia, da parte della CEE della somma di lire 27.355,9 milioni, in applicazione dell'articolo 12 del regolamento 159/66 CEE — somma resasi disponibile con il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 (lire 14.355,9 milioni) e con la legge 7 agosto 1973, n. 507 (lire 13.000 milioni) — sono state finanziate, con spesa a totale carico dello Stato, n. 11 iniziative nel settore degli impianti di valorizzazione e di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli a carattere interregionale e di preminente interesse pubblico, che comportano una spesa di lire 47.370 milioni.

Per il completamento di dette realizzazioni — che si innestano nel comparto delle opere pubbliche di cui assumono le peculiari caratteristiche, sia sotto il profilo delle procedure esecutive che in rapporto ai reali costi di finanziamento — si sono venute a determinare esigenze finanziarie di ampiezza notevolmente superiore agli stanziamenti su indicati, e ciò sempre a causa della lievitazione dei prezzi della mano d'opera, degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, manifestatasi in sede di appalto dei lavori, nonché per l'applicazione della revisione dei prezzi, oltre che per effetto dell'introduzione dell'IVA.

È necessario, quindi, sopperire alle maggiori occorrenze finanziarie che permettano di completare le opere in corso, e ciò al fine di evitare i riflessi negativi che un rallentamento nella loro esecuzione potrebbe determinare.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Per fronteggiare i maggiori oneri necessari per la chiusura delle gestioni delle opere ed attività di bonifica autorizzate, con stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1975 e di lire 15 miliardi per l'anno 1976.

Art. 2.

Per il completamento del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano, di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 9 luglio 1957, n. 600, all'articolo 31 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, ed all'articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 258, nonché per le opere ed attività di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1964, n. 207, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976.

Art. 3.

Per provvedere, anche in conseguenza di maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti a carattere interregionale o nazionale di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, a termini dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi che

sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975 e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1976.

Art. 4.

Per provvedere, anche in conseguenza di maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti a carattere interregionale o nazionale di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli a termini dell'articolo 12 del regolamento 159/66 CEE del Consiglio del 25 ottobre 1966 e dell'articolo 4 del regolamento 130/66 CEE del Consiglio del 26 luglio 1966, e con le procedure e le modalità previste dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1975.

Art. 5.

All'onere di lire 90.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede quanto a lire 28.400 milioni e a lire 6.600 milioni rispettivamente a carico del capitolo 3523 e del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 55.000 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.